

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 483

Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

14/04/2024 - 05:08

Indice

1. DDL S. 483 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 483	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	13
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2023	14
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 25 (ant.) del 06/12/2023	18
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 140 (pom.) del 06/12/2023	19
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 26 (pom.) del 12/12/2023	20
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 27 (pom.) del 18/12/2023	21
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 09/01/2024	22
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 163 (ant.) dell'08/02/2024	23
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 166 (pom.) del 20/02/2024	26
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) del 28/02/2024	35
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/03/2024	37
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 175 (pom.) del 12/03/2024	40
1.4. Trattazione in consultiva	44
1.4.1. Sedute	45
1.4.2. Resoconti sommari	46
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	47

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024.....	48
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio).....	50
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024.....	51
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 217 (pom.) del 12/03/2024.....	58
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 221 (ant.) del 20/03/2024.....	63

1. DDL S. 483 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 483

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 483

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTÙ**, **MURELLI**, **MINASI**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CENTINAIO**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MARTI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **ROMEO**, **SPELGATTI**, **STEFANI**, **TESTOR**, **TOSATO**, **SILVESTRO**, **TERNULLO**, **SATTA** e **MARCHESCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2023

Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende superare i limiti di quanto sin qui previsto nel riconoscimento degli ottimali percorsi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico-degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare senile e miopica e alla retinopatia diabetica.

Il Servizio sanitario nazionale (SSN) è chiamato a rispondere efficacemente al crescente bisogno di salute della popolazione, soprattutto tenendo ben presente la tendenza statistica-demografica attraverso l'allocazione di risorse sanitarie laddove ci siano bisogni emergenti, e tenendo altresì conto che la prevenzione e la diagnosi precoce sono la vera sfida attuale da supportare con idonei interventi normativi. Questa sfida deve avere come obiettivo la tutela delle patologie con alto carico invalidante e conseguente costo sociale, tra cui quello delle patologie causa di ipovisione o di cecità, il cui carico di malattia e non autosufficienza è in costante aumento.

A livello mondiale (stima dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS) 285 milioni sono le persone (per indice di prevalenza con più di cinquant'anni) con disabilità visive, di cui 39 milioni non vedenti e 246 milioni ipovedenti. Cataratta, glaucoma, degenerazione maculare senile e miopica e retinopatia diabetica le principali cause di *deficit* visivi che, come noto, sono evitabili per l'80 per cento dei casi (cecità inclusa). In linea con la dinamica a livello mondiale sulla base dell'andamento epidemiologico e dell'aspettativa di vita in Italia, i dati di stima che ad oggi sono gli unici disponibili (dati Istat), mancando flussi informativi standardizzati e un sistema di rete dedicata, indicano in oltre 360.000 le persone non vedenti e almeno 1 milione e mezzo gli ipovedenti nel nostro Paese.

Solo per esemplificare, per quanto concerne la retinopatia diabetica, che costituisce nei paesi industrializzati la principale causa di cecità legale (residuo visivo non superiore a 1/20 nell'occhio migliore) tra i soggetti in età lavorativa, e i cui sintomi spesso compaiono tardivamente (quando le lesioni sono già avanzate con conseguenti significative limitazioni in punto di efficacia dei trattamenti), dai soli dati epidemiologici disponibili si evince che almeno il 30 per cento della popolazione diabetica (oltre 3 milioni e mezzo con una crescita del 60 per cento negli ultimi 15 anni) ne è affetto, e che annualmente l'1 per cento viene colpito dalle forme gravi della stessa.

Fra le malattie degenerative oculari più temibili per la loro prevalenza ed incidenza, ma anche per il forte carattere invalidante, figura il glaucoma, un'otticopatia degenerativa progressiva che si manifesta sintomatologicamente solo in fase molto avanzata, quando già si sono prodotti danni irreversibili alla funzione visiva. Solo la diagnosi precoce permette di bloccarne l'evoluzione e scongiurare casi di ipovisione e cecità. L'OMS stima che nel mondo i casi accertati di glaucoma siano 76 milioni, mentre i

ciechi e gli ipovedenti gravi siano 6,9 milioni. In Italia si stima che ben il 2 per cento della popolazione ultra cinquantenne ne sia affetta.

Diventa dunque prioritario per il legislatore intervenire per la prevenzione e la presa in carico tempestiva delle patologie a maggiore impatto sociale come quelle causa di ipovisione e cecità, superando le logiche agganciate alla mera erogazione di singole prestazioni specialistiche, e proiettandosi in un approccio di medicina predittiva e di prossimità in chiave universalistica. Sulla base di tali premesse, il presente disegno di legge introduce un nuovo paradigma dedicato alle patologie *de quo* di possibile riferimento, anche per la messa a regime del sistema di monitoraggio, valutazione e controllo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2002, n. 118, a garanzia di tracciabilità degli impieghi e degli esiti del SSN sviluppando con l'ausilio delle nuove tecnologie e l'impiego diffuso dell'intelligenza artificiale, tra cui l'apprendimento automatico (*machine learning*), modelli predittivi in grado di marginalizzare l'inappropriatezza e finalizzare al meglio le risorse disponibili, implementando processi di analisi e valutazione dei benefici derivanti dalla diagnosi e dalla cura precoci dell'ipovisione e dell'impatto anche economico della cecità evitabile per la definizione dei percorsi di prevenzione, di assistenza e di cura delle patologie croniche degenerative.

Il miglioramento della qualità delle cure rappresenta un obiettivo prioritario da raggiungere in tutti i settori della sanità, soprattutto in ambiti complessi come quello della disabilità visiva, con una *governance* fondata su una reale appropriatezza sia clinica che organizzativa in grado di garantire le migliori cure possibili anche a pazienti con ipovisione e perfino cecità attraverso la riabilitazione visiva, la cui gestione è oggi invece ancora troppo caratterizzata da un quadro di frammentazione assistenziale, che grava principalmente sui pazienti e sui loro bisogni di salute e sulle loro famiglie, con importanti costi umani, familiari e sociali a cui occorre porre rimedio.

All'uopo, si rende necessario rafforzare la rete di prevenzione, protezione e cura in tutta la filiera con un approccio integrato tra medico del ruolo unico di assistenza primaria, gli specialisti di riferimento e le professioni sanitarie competenti, in particolare valorizzando la sinergia tra oftalmologo e ortottista assistente di oftalmologia.

È altresì importante migliorare l'accesso all'informazione da parte della popolazione sui fattori di rischio delle patologie oculari maggiormente invalidanti per le diverse fasce d'età, attraverso la promozione e il potenziamento delle attività della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia) e valorizzando la collaborazione interistituzionale con le società scientifiche.

Cambiare evolutivamente si deve e si può.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative, tra cui la degenerazione maculare, senile e miopica, la retinopatia diabetica e l'otticopatia glaucomatosa attraverso misure volte a garantire:

- a) la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della malattia secondo principi di tempestività e di appropriatezza;
- b) la presa in carico del paziente con un approccio integrato da parte del medico di assistenza primaria e degli specialisti di riferimento, in particolare dell'oftalmologo in sinergia con l'ortottista assistente di oftalmologia;
- c) l'uniformità dell'erogazione e dell'accesso, nel territorio nazionale, alle prestazioni e ai farmaci appropriatamente eleggibili, compresi quelli innovativi e quelli orfani, e più in generale alle terapie avanzate nonché alla riabilitazione visiva;
- d) l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza con il riconoscimento dell'esenzione, per le patologie indicate nel presente comma, dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

e) l'istituzione della rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie oculari cronico degenerative di cui all'articolo 4 della presente legge, di seguito denominata « rete nazionale per le patologie oculari cronico degenerative », comprendente anche i centri che fanno parte della rete di riferimento europea ERN, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie oculari rare;

f) la promozione e il sostegno della ricerca e dell'innovazione nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico-degenerative ai fini della medicina predittiva e di precisione, anche mediante la creazione di una rete integrata tra i medici di assistenza primaria, gli specialisti e il personale sanitario tecnico debitamente formato e attrezzato per le patologie più complesse, valorizzando il ruolo delle strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e a contratto, ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza.

g) lo sviluppo della prevenzione primaria visiva attraverso campagne e programmi di educazione sanitaria, volti a migliorare la conoscenza delle patologie visive causa di cecità e di ipovisione, con il coinvolgimento della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia).

Art. 2.

(Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato per le patologie oculari cronico-degenerative)

1. I centri di riferimento individuati nei modi e forme di cui all'articolo 4 definiscono il piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato, comprese le terapie avanzate e i farmaci innovativi, e i monitoraggi di cui la persona affetta da patologia oculare cronico degenerativa necessita.

2. Sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico-terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti alle seguenti categorie:

a) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di patologie oculari cronico degenerative, con percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) integrati tra presidi ospedalieri e assistenza territoriale specificamente orientati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, considerata l'incidenza della degenerazione maculare, senile e miopica, della retinopatia diabetica e dell'otticopatia glaucomatosa;

b) le prestazioni correlate all'aderenza e al monitoraggio clinico, anche per la riabilitazione visiva, in un'ottica di continuità assistenziale nella cura delle patologie visive, con particolare attenzione allo sviluppo della teleriabilitazione e del telemonitoraggio visivi.

c) i farmaci di fascia A o H, i farmaci eleggibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, ovvero i farmaci innovativi cosiddetti « *brand-on label* » con una efficacia terapeutica temporalmente maggiore.

Art. 3.

(Piano e Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico degenerative)

1. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare senile e miopica, alla retinopatia diabetica e all'otticopatia glaucomatosa, con il quale sono definiti gli obiettivi generali e specifici di tutela dei relativi livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 53

del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e gli interventi di prevenzione, sorveglianza, diagnosi precoce e cura attraverso la rete delle strutture sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della presente legge, secondo le regole e gli strumenti di garanzia in materia di accreditamento, di convenzionamento, di monitoraggio e di valutazione delle attività erogate.

2. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti secondo principi di diagnosi precoce, appropriatezza e di economicità, promuovendo l'aderenza terapeutica, privilegiando la capacità di erogazione dei trattamenti in regime ambulatoriale anche da remoto e favorendo al contempo la prevenzione e le cure di prossimità, il Piano di cui al comma 1 definisce gli indirizzi con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, attraverso la rete delle strutture sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), gli interventi di prevenzione e cura, volti prioritariamente a facilitare la diagnosi tempestiva mediante *screening* da remoto con attrezzature di diagnostica avanzata, tra cui la tomografia ottica computerizzata (OCT virtuale), la fotografia del fondo e la tonometria a soffio con sistemi di monitoraggio e telecontrollo diagnostico specialistico, anche per la riabilitazione visiva, e finalizzati ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti ambulatoriali erogati in *setting* sterili adeguatamente equipaggiati, nonché mediante trattamenti farmacologici avanzati secondo *standard* di cura con approccio proattivo in grado di prevenire le fasi acute secondo le regole di cui agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Il Piano di cui al comma 1 del presente articolo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Con l'accordo di cui al comma 1 è disciplinata la Rete nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare senile e miopica, alla retinopatia diabetica, e all'otticopatia glaucomatosa, articolata nelle reti regionali, prevedendo l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di riferimento e dei centri di eccellenza che partecipano, altresì, allo sviluppo della Rete di riferimento europea ERN, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38.

Art. 4.

(Flussi informativi delle reti per le patologie oculari cronico degenerative)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, attraverso i centri di riferimento in rete con le strutture sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della presente legge, e di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118:

a) l'effettiva alimentazione, continuativa e tempestiva, del fascicolo sanitario elettronico (FSE) di ciascun paziente in carico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) il flusso informativo delle reti per le patologie oculari cronico-degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare senile e miopica, alla retinopatia diabetica e all'otticopatia glaucomatosa al Centro nazionale di cui all'articolo 6, al fine di produrre nuove conoscenze sulle patologie causa di ipovisione e cecità, di monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché di migliorare la valutazione della qualità complessiva della presa in carico dei pazienti e per quelli con maggiore severità delle loro famiglie e di promuovere un monitoraggio epidemiologico specifico, anche allo scopo di orientare e di sostenere la programmazione nazionale in materia di patologie oculari cronico-degenerative e di sviluppare azioni di controllo e di verifica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono secondo i principi dell'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e in particolare quelle finalizzate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 5.

(Assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci)

1. I farmaci di fascia A o H prescritti per l'assistenza dei pazienti affetti da patologie oculari cronico-degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare senile e miopica e alla retinopatia diabetica, sono erogati dai seguenti soggetti:

a) le farmacie ospedaliere, anche nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco;

b) le aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza;

c) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, nel rispetto di quanto previsto dagli accordi regionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

2. Nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri strumenti analoghi ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i farmaci di cui al comma 1 del presente articolo sono resi comunque disponibili dalle regioni.

3. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1997, è consentita l'importazione di farmaci in commercio anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei piani di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nonché nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. I farmaci di cui al presente comma devono essere richiesti da una struttura ospedaliera, anche se utilizzati per assistenze domiciliari, e sono posti a carico del SSN.

Art. 6.

(Centro nazionale per le patologie oculari cronico degenerative)

1. Con decreto del Ministro della salute è istituito il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto superiore di sanità ovvero con sede da individuare sulla base degli esiti di un apposita Commissione che valuti le candidature tra le aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgono attività di ricerca clinica e traslazionale, di assistenza e di cura nel settore, e che abbiano presentato studi innovativi riconosciuti a livello internazionale relativi alle patologie oculari cronico-degenerative e sulle terapie avanzate finalizzate alla promozione della loro prevenzione, diagnosi e trattamento più tempestivo e appropriato.

2. Il Centro di cui al comma 1 può sviluppare monitoraggi specifici sull'appropriatezza, valutazione e controllo delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi, secondo modelli predittivi mediante l'utilizzo diffuso delle tecniche di intelligenza artificiale tra cui l'apprendimento automatico (*machine learning*), finalizzati a investire nella prevenzione delle patologie oculari causa di ipovisione e di cecità, a migliorare il trattamento dei pazienti affetti da tali condizioni patologiche, a ottimizzarne l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, ivi compresa quella diretta alla riabilitazione visiva, e a valutare pienamente l'impatto e il beneficio dei diversi approcci di gestione, in rapporto alla severità del quadro clinico presentato, nonché al reale bisogno di salute del paziente.

3. Il Centro di cui al comma 1 cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle patologie oculari cronico-degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare senile e miopica, alla retinopatia diabetica e all'otticopatia glaucomatosa, secondo le indicazioni definite dal Ministero della salute.

Art. 7.

(Formazione continua del personale medico e di assistenza ospedaliera e territoriale)

1. Il Ministero della salute assicura la predisposizione di idonei corsi di formazione dedicati agli specialisti e alle professioni sanitarie nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici delle patologie oculari cronico-degenerative della riabilitazione visiva.

Art. 8.

(Educazione, informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e cura delle patologie oculari cronico-degenerative)

1. Il Ministero della salute, attraverso il Centro nazionale di cui all'articolo 6 che deve fungere da aggregatore, informa periodicamente la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato dell'arte e dei progressi raggiunti, avvalendosi degli enti del SSN e valorizzando la rete degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto, promuove, in collaborazione con la sezione italiana della IAPB, azioni di educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione per la diagnosi precoce e la cura appropriata delle patologie oculari cronico-degenerative.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere stipulate convenzioni e promosse collaborazioni con le società scientifiche e le associazioni di qualificata competenza.

Art. 9.

(Modalità di finanziamento)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, nel quadro delle risorse determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato per una quota pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al netto di quanto è finalizzato al funzionamento e alle attività del Centro di cui all'articolo 6. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITA', LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (Fdi) riepiloga i contenuti fondamentali del disegno di legge in esame per la revisione complessiva del sistema tributario.

Nell'ambito dei profili della disciplina di delega di competenza della Commissione, l'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), menziona, nell'ambito dei principi e criteri direttivi inerenti all'imposizione sui redditi delle persone fisiche, la progressività e la prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, con particolare riguardo a parametri specifici.

Il numero 2) della medesima lettera a) reca il criterio del graduale perseguimento dell'equità orizzontale, ponendo principi e criteri specifici concernenti i redditi di lavoro e di pensione.

La successiva lettera d) concerne la revisione dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria, con riguardo alla revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari e dei redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti privati di previdenza obbligatoria.

La lettera e) prevede la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Riguardo all'imposizione tributaria sulle attività lavorative, l'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede, nell'ambito della revisione della disciplina della residenza fiscale, anche la valutazione della possibilità di adeguamento delle norme all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, mentre l'articolo 9, comma 1, lettera n), prevede l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati.

Con riferimento ad alcuni profili relativi alle politiche sociali intervengono la lettera d), numero 3), e la lettera f) dell'articolo 2, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lettera g), prevede la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore; l'articolo 9, comma 1, lettera l), prevede la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto

dei principi di solidarietà e sussidiarietà. La successiva lettera *m*) prevede il completamento e la razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

Quanto alla parte della delega concernente il superamento dell'IRAP, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 8 reca il principio di salvaguardia del finanziamento del fabbisogno sanitario.

In conclusione, il relatore si riserva di predisporre uno schema di parere favorevole con un'osservazione riguardante la possibilità di un potenziamento delle agevolazioni per spese sanitarie, utile allo scopo di consentire il ricorso alle cure nel settore privato, di contrastare la ricerca di cure all'estero, nonché di contrastare l'evasione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) auspica la presenza di un richiamo all'auspicabile aumento della soglia delle agevolazioni relative alle spese veterinarie.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente rispetto a quanto prospettato dal relatore, in considerazione dell'alto valore della tracciabilità delle spese per le prestazioni sanitarie e per le cure veterinarie, richiamando inoltre l'opportunità di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sanitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'approfondimento dei temi di cui all'atto in titolo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame, richiamando tuttavia l'opportunità di evitare una dilatazione eccessiva dei tempi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Discussione e rinvio)

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) segnala inizialmente il nuovo paradigma di riferimento per la cura e il controllo delle patologie oculari cronico-degenerative alla base del disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto dell'articolo 1, che delinea le finalità del disegno di legge, mentre l'articolo 2 dispone che i centri di riferimento di cui all'articolo 4 debbano definire il piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato e i relativi monitoraggi.

L'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome approvino il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative.

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in merito ai flussi informativi delle reti per le patologie oculari cronico-degenerative e l'articolo 5 detta misure per assicurare l'assistenza farmaceutica e garantire l'immediata disponibilità dei farmaci.

L'istituzione del Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative è oggetto dell'articolo 6.

L'articolo 7 riguarda la formazione continua del personale medico specialistico e di assistenza ospedaliera territoriale.

L'articolo 8 attribuisce funzioni al Ministero della salute in materia di trasmissione delle conoscenze acquisite, educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione. Infine, l'articolo 9 dispone in ordine alle modalità di finanziamento.

In conclusione propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) condivide la proposta di svolgimento di audizioni. Segnala inoltre il tema dell'adeguamento delle terapie chirurgiche, grazie a un maggior ricorso alle modalità ambulatoriali, in

quanto idoneo ad alleggerire i carichi gravanti sulle strutture.

Fa quindi presente che l'avvio della discussione del disegno di legge pare contraddire la scelta, condivisa dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di non procedere alla trattazione di proposte legislative concernenti singole patologie, motivo per cui si è scelto di non procedere all'incardinamento dei disegni di legge sull'epilessia.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) fa osservare che invero il disegno di legge in discussione riguarda in realtà una pluralità di forme patologiche differenti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) auspica un impegno deciso nel senso della valorizzazione della prevenzione primaria quale mezzo di rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva della sanità pubblica.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) propone di trasmettere le segnalazioni riguardanti i soggetti da audire entro il termine delle ore 12 di giovedì 27 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mazzella, Guidolin, Pirro, Camusso, Furlan, Zambito, Zampa e Magni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Esame e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di dare per acquisite le fasi della trattazione già svolte precedentemente in sede redigente.

La Commissione conviene.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) specifica l'assenza di contrarietà della propria parte politica rispetto all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende connesse alla gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2.

Un'analisi corretta della questione non può peraltro prescindere da un approfondimento riguardante l'operato delle regioni, considerato il loro ruolo decisivo in materia di gestione del sistema sanitario delineato dal vigente testo della Costituzione. E' inoltre consigliabile particolare accortezza nella valutazione della questione della decretazione d'urgenza, con riguardo alle prerogative proprie, in tale ambito, del Presidente della Repubblica.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) ribadisce l'atteggiamento generale del proprio Gruppo già manifestato dal senatore Mazzella.

Riguardo al disegno di legge in esame, giudica poco comprensibile la mancanza di previsioni concernenti il pur necessario approfondimento del ruolo delle regioni durante la crisi pandemica. In particolare, solleva molti dubbi la politica degli accreditamenti di strutture sanitarie in mancanza di idonee garanzie riguardo la sicurezza e l'igiene.

La scelta compiuta dalla regione Veneto di destinare risorse all'acquisto e alla destinazione di mascherine non a norma è, infine, ulteriormente sintomatica dell'opportunità di disporre di previsioni volte a una comprensione completa dell'operato delle amministrazioni regionali.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), nel ricordare la specifica proposta avanzata dalla propria parte politica nella scorsa legislatura, pone in evidenza l'opportunità di prestare le dovute forme di attenzione al ruolo svolto dalle regioni durante l'emergenza pandemica. L'impostazione del disegno di legge in esame pare piuttosto avere valenza meramente politica, in quanto sottrae spazi di intervento alla magistratura, mentre gli interventi auspicabili dovrebbero essere piuttosto volti a migliorare la medicina territoriale, i servizi di igiene e prevenzione e le capacità di reazione contro eventuali rischi di nuovi fenomeni pandemici.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) richiama lo sforzo compiuto dalle parti sociali durante la pandemia, resa più grave dalla precedente scelta di privare il Paese delle produzioni di dispositivi di protezione e di apparecchiature per le terapie.

Il disegno di legge in trattazione pare avere invece natura divisiva, risultando poco compatibile con lo spirito di coesione dimostrato nelle fasi più difficili della crisi, con il risultato di compromettere le basi per la predisposizione di strumenti di tutela della salute pubblica idonei a proteggere la collettività in caso di nuove minacce pandemiche. A tale riguardo, riterrebbe invece auspicabile il potenziamento dei presidi sanitari territoriali. La scelta di non includere le regioni nell'ambito di svolgimento dell'inchiesta è inoltre sintomatica della volontà di non procedere a un'analisi realmente concreta e pertanto utile in prospettiva futura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 (n. 50)

(Parere al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 2022, n. 285. Esame e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) specifica che lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per il 2023 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata a quindici comuni individuati dall'articolo 1 della [legge 28 agosto 1997, n. 285](#).

Lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000, mentre la quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a 28,794 milioni di euro ed è oggetto di specifica disciplina legislativa, riguardante anche i criteri di riparto. L'articolo 2 reca previsioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettuate dai comuni.

Il successivo articolo 3 contempla disposizioni dettagliate sulla programmazione, da parte dei comuni riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto di riparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che è stato assegnato per l'esame in sede consultiva il disegno di legge n. 803, di conversione del decreto-legge n. 57, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è pertanto integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che la seduta pomeridiana di domani, prevista per le ore 13, avrà luogo alle ore 14, compatibilmente con i lavori di Aula.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni informali svolte sui disegni di legge nn. 524, 623 e 727 sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 25 (ant.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023

Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 10

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI IRCCS FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA - ONLUS, AIMO (ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI OCULISTI), GOAL (GRUPPO OCULISTI AMBULATORIALI LIBERI), SOI (SOCIETÀ OFTALMOLOGICA ITALIANA), SISO ETS (SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE OFTALMOLOGICHE) E SOU (SOCIETÀ OFTALMOLOGI UNIVERSITARI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 483 (TUTELA PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE OCULARI CRONICO-DEGENERATIVE)

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 140 (pom.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023
140ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)**

La seduta inizia alle ore 13,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 955, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno è integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione è nuovamente convocata al termine della presente seduta, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 955.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 483 (tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 26 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 26

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI O.M.A.R. (OSSERVATORIO MALATTIE RARE), SIMG
(SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE E DELLE CURE PRIMARIE) E S.I.GLA.
(SOCIETÀ ITALIANA GLAUCOMA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 483 (TUTELA PERSONE
AFFETTE DA PATOLOGIE OCULARI CRONICO-DEGENERATIVE)*

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 27 (pom.) del 18/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 27

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2023

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI COMITATO MACULA, UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI ETS-APS, ASSOCIAZIONI PAZIENTI MALATTIE OCULARI, LEGA DEL FILO D'ORO E RETINA ITALIA ODV SUL DISEGNO DI LEGGE N. 483 (TUTELA PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE OCULARI CRONICO-DEGENERATIVE)

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 29

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,50

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FESDI (FEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI DIABETOLOGIA), CITTADINANZATTIVA, ALTEMS (ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI), SICSSO (SOCIETÀ INTERNAZIONALE CORNEA STAMINALI E SUPERFICIE OCULARE) E FONDAZIONE ITALIANA MACULA ETS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 483 (TUTELA PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE OCULARI CRONICO-DEGENERATIVE)

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 163 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-00413, il sottosegretario DURIGON dà conto inizialmente dello svolgimento della procedura concorsuale richiamata nel medesimo atto di sindacato ispettivo, anche in riferimento alle assunzioni conseguenti. Annuncia quindi che a breve verrà effettuata una nuova procedura di scorrimento della graduatoria per il potenziamento dell'organico degli ispettori del lavoro. Con riferimento al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, fa presente che non è possibile scorrere ulteriormente la relativa graduatoria, in quanto esaurita.

Fornisce quindi dati relativi alla consistenza dell'organico degli ispettori tecnici e degli ispettori ordinari del lavoro.

Conclude ribadendo l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a dedicare la massima attenzione alla tematica posta dagli interroganti, nella consapevolezza del ruolo fondamentale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della prevenzione di incidenti e infortuni sul lavoro.

Intervenendo in replica, la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) pone in evidenza l'importanza fondamentale della consistenza dell'organico del personale ispettivo, in considerazione dei dati allarmanti in materia di infortuni e incidenti sul lavoro. Auspica pertanto che a breve venga attivata una nuova procedura concorsuale.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o

la bulimia

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 599, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 990, e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

La relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 990 a partire dall'articolo 1, che qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 580-*bis*, concernente l'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

L'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il comma 3 prevede che con decreto ministeriale si stabiliscano i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti internet che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 4 demanda alla Polizia postale e delle comunicazioni il monitoraggio dei siti internet di cui al comma 3. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine, prevedendo la possibilità di sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie.

L'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento.

L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

In considerazione dell'affinità di materia, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 990 con il disegno di legge n. 599, già in discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) richiama l'attenzione del relatore e del Governo riguardo le malattie rare rientranti nell'ambito delle patologie oculari, facendo presente che tale materia può opportunamente essere oggetto di emendamenti volti a integrare il disegno di legge in discussione, o di specifici ordini del giorno.

Constatata la mancanza di ulteriori richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) rammenta che il ciclo di audizioni svolto riguardo al disegno di legge n. 483 ha attestato l'alto livello di attesa nei confronti del medesimo provvedimento. In considerazione dell'impatto sociale delle maculopatie risulta infatti evidente il bisogno di procedere a un riordino normativo finalizzato all'adeguamento delle terapie e conseguentemente alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Il sottosegretario GEMMATO concorda con il relatore e pone in evidenza la priorità da accordare alla prevenzione e alle diagnosi precoce, in quanto fattori imprescindibili per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

Il presidente [ZAFFINI](#), riconosciuta la valenza dell'iniziativa legislativa in discussione e dell'impegno del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 15 febbraio.

La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 166 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024
166ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)**

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, Americo Cicchetti, direttore generale, accompagnato da Giovanna Giannetti, dirigente in servizio presso l'Ufficio II DGPROGS.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per la procedura informativa all'ordine del giorno, l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della predetta procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute: seguito dell'audizione di rappresentanti della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 6 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce l'odierna procedura informativa.

Il professor [CICCHETTI](#) interviene in risposta ai quesiti posti durante la precedente seduta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(599) [BALBONI](#) e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(990) [Licia RONZULLI](#). - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(1006) [Ylenia ZAMBITO](#) e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del

comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 599 e 990, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1006, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge n. 1006, che, all'articolo 1, reca le definizioni dei disturbi alimentari e prevede la modifica del decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di progetti obiettivi, azioni programmatiche e iniziative diretti a prevenire e curare i disturbi del comportamento alimentare.

L'articolo 3 istituisce nelle scuole primarie e secondarie di primo grado l'insegnamento di un'autonoma disciplina denominata «educazione alimentare».

L'articolo 4 incrementa il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di 10 milioni a decorrere dal 2024.

L'articolo 5 prevede una specifica relazione annuale del Ministro della salute alle Camere.

In considerazione dell'affinità della materia, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1006 con i disegni di legge nn. 599 e 990, già in discussione congiunta. Propone inoltre di dare mandato alla relatrice Ternullo di svolgere approfondimenti propedeutici alla definizione del testo base o unificato per il prosieguo della trattazione, sulla base in particolare dell'interlocuzione con i presentatori dei disegni di legge in titolo.

Ricorda che il disegno di legge n. 599, tra quelli in discussione, è il provvedimento di cui per primo è stata avviata la trattazione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione in merito alla presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno riferiti al disegno di legge in discussione, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 febbraio.

Considerato il tempo a disposizione per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, il presidente [ZAFFINI](#) propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti alla luce delle audizioni svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) richiama l'attenzione sull'elevato valore del provvedimento, il quale opera una revisione della disciplina vigente, intervenendo in modo particolare sulla realtà concreta del vissuto delle persone con disabilità.

In considerazione della complessità del provvedimento e dell'esigenza di un esame approfondito della materia, fa presente l'opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel numero massimo di 2 per Gruppo, alle ore 16 di domani, mercoledì 21 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroghe di termini legislativi.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 19 di oggi, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, per l'esame in sede consultiva del succitato disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avvisa che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 21 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [483](#)

G/483/1/10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

La 10a Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità" (A.S. 483);

premesse che

l'articolo 1 ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative, tra cui la degenerazione maculare, senile e miopica, la retinopatia diabetica e l'otticopatia glaucomatosa;

la Sindrome di Sjögren è una patologia autoimmune, sistemica, caratterizzata dalla perdita progressiva della funzionalità delle ghiandole esocrine, soprattutto di quelle lacrimali e salivari. Può essere classificata in: 1) primaria, nel caso di coinvolgimento delle ghiandole esocrine con o senza interessamento sistemico (apparati gastrointestinale, osteo-articolare, respiratorio eccetera); 2) secondaria, quando si riscontra in associazione con altre malattie autoimmuni (artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, eccetera);

nel 2022 è stato realizzato in Italia il *report* epidemiologico nazionale sulla Sindrome di Sjögren Primaria dalla Fondazione Res e due esperti clinici ed è stato sostenuto dall'Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren - A.N.I.Ma.S.S. ODV attraverso un finanziamento incondizionato. I risultati del *report* epidemiologico nazionale sulla Sindrome di Sjögren Primaria parlano di una frequenza di 3,8 casi ogni 10.000 abitanti;

sicuramente il *report* citato dichiara la rarità della forma Primaria. La forma Sistemica è ancora più rara. La malattia interessa più frequentemente le donne di età compresa tra i 20 e i 30 anni e tra i 40 e i 50 anni (rapporto femmine/maschi 9:1). Per quanto riguarda l'interessamento oculare, la riduzione della produzione lacrimale provoca secchezza, sensazione di bruciore, fotofobia, visione offuscata e spesso si hanno infezioni e infiammazioni (congiuntiviti e blefariti), uveiti, lesioni corneali

con eventuale perdita parziale o totale del visus, distacco della retina, glaucoma e maggiore incidenza della cataratta;

considerato che

la Sindrome di Sjögren è stata inclusa nel regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329, recante le norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti nonché la descrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione del ticket, tra le quali non sono comprese tutte quelle menzionate in precedenza. Con il citato regolamento è stato approvato l'elenco delle malattie croniche e invalidanti; nel medesimo regolamento sono elencate le prestazioni appropriate, cioè le uniche assoggettate all'esenzione del pagamento del ticket;

Al codice identificativo 030.710.2 dell'allegato 1, annesso al citato regolamento, figura la malattia di Sjögren, per la quale le prestazioni considerate appropriate sono veramente esigue. Con il regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 2017, ancora una volta la Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica non è stata inserita tra le Malattie rare. Peraltro, con l'articolo 8 del medesimo regolamento viene prevista la modalità per il suo aggiornamento, almeno annualmente, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché ai dati epidemiologici relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Sino ad ora tale cadenza non è stata rispettata, continuando così a danneggiare e a discriminare le persone colpite dalla Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica e usando impropriamente per tutte le forme "Sindrome di Sjögren";

impegna il Governo

a garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura della sindrome di Sjögren primaria sistemica, attraverso l'inserimento della predetta sindrome nei livelli essenziali di assistenza (LEA), allegato 7, elenco malattie rare esentate alla partecipazione del costo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 1

1.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «la retinopatia diabetica» inserire le seguenti «, la cataratta».

1.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «integrato» inserire le seguenti «e interdisciplinare»

1.3

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del diabetologo»;*

2) *alla lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle società scientifiche di riferimento»;*

3) *dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie oculari cronico degenerative comprese nel Piano nazionale per le cronicità».

1.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «oftalmologia» inserire le seguenti «e del diabetologo»

1.5

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole «e del diabetologo».

1.6

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «comprendente anche» con le seguenti «anche in collaborazione con».

1.7

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola «ERN» inserire la seguente «-EYE»

1.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole «anche mediante» inserire le seguenti «la telecooperazione sanitaria,»

1.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera f), sopprime le parole «e a contratto»

1.10

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole «prevenzione primaria» inserire le seguenti «prevenzione secondaria» e aggiungere, in fine, le seguenti parole «, quale titolare della promozione e del coordinamento delle iniziative di prevenzione primaria e secondaria.»

1.11

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole «dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia)» inserire le seguenti «e delle società scientifiche riconosciute e le associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative»

1.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «e delle Società scientifiche riconosciute.»

1.13

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) l'inserimento delle patologie oculari cronico degenerative nel Piano Nazionale della Cronicità»

Art. 2

2.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la parola «definiscono» inserire le seguenti «, ai fini della presa in carico,»

2.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole «piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato,» inserire le seguenti «con approccio integrato e interdisciplinare»

2.3

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole «e i farmaci innovativi» con le seguenti: «, i farmaci*

innovativi e i servizi di diabetologia e neurologia»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) i servizi di diabetologia e di neurologia in considerazione della stretta connessione tra le alterazioni renitiche e le patologie neurodegenerative.».

2.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «i farmaci di fascia A o H,» inserire le seguenti «i farmaci di fascia C, qualora inseriti nel Piano diagnostico terapeutico-assistenziale e per i quali non esista valida alternativa terapeutica al trattamento,».

2.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prestazioni e servizi di teleriabilitazione e di telemonitoraggio visivi»

Art. 3

3.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole «il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative» inserire le seguenti «armonizzandolo con il Piano Nazionale della Cronicità»

3.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo le parole «la tonometria a soffio» inserire le seguenti «e a rimbalzo».

3.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole «tonometria a soffio» inserire le seguenti «e a rimbalzo»

3.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, sostituire le parole «che partecipano, altresì, allo sviluppo della» con le seguenti «anche in collaborazione con la»

3.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo la parola «ERN» inserire la seguente «-EYE»

3.0.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Inserimento delle maculopatie degenerative nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA))

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ai fini dell'inserimento delle maculopatie nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei LEA ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

3.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riconoscimento delle maculopatie degenerative come malattie croniche e invalidanti)

1. Le maculopatie degenerative sono riconosciute malattie croniche e invalidanti e sono inserite tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e ad esse è assegnato uno specifico codice di esenzione nazionale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, secondo criteri oggettivi e omogenei, le condizioni clinico-strumentali per l'inserimento delle maculopatie degenerative nell'elenco delle malattie e condizioni croniche.»

Art. 4

4.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la parola «assicurano» inserire le seguenti «e individuano»

4.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole «, attraverso» con le seguenti «e individuano»

4.3

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all'otticopatia glaucomatosa» inserire le seguenti: «, nonché allo screening per l'identificazione dei rischi cardio-reno-metabolico precoce,».

4.0.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piani di azione per la diagnosi tempestiva delle patologie oculari cronico-degenerative)

1. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo l'aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»

Art. 6

6.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «Il Centro di cui al comma 1» con le seguenti «La IAPB Italia»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole «Il Centro di cui al comma 1» con le seguenti «La IAPB Italia».*

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «Il Centro di cui al comma 1» con le

seguenti «La IAPB Italia».

6.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto Superiore di sanità. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

6.3

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 2, dopo le parole «farmaci innovativi» sono inserite le seguenti: «, nonché la buona pratica clinica in termine di prevenzione e gestione dei pazienti».

6.0.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Centri di riabilitazione visiva)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e lo sviluppo diffuso dei Centri di riabilitazione visiva presenti nel territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

Art. 7

7.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, nonché la dotazione strumentale e le risorse umane professionali nell'ambito delle risorse determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per una quota pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Art. 8

8.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la parola «IAPB» inserire le seguenti «e le associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative»

8.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole «in collaborazione con la sezione italiana della IAPB» inserire le seguenti «e con le associazioni dei pazienti più rappresentative sul piano nazionale.»

Art. 9

9.1

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge nel quadro delle risorse complessivamente determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per una quota pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia.»

9.2

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

9.3

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano».*

9.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente :

«Art. 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

170ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REDIGENTE

(599) [BALBONI](#) e altri. - *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

(990) [Licia RONZULLI](#). - *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(1006) [Ylenia ZAMBITO](#) e altri. - *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Richiamando l'esito del confronto con i diversi Gruppi, la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) propone l'adozione del disegno di legge n. 990 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) [Maria Cristina CANTU'](#) e altri. - *Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che l'emendamento 1.6 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane ([n. 121](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel riepilogare l'andamento dell'esame, il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che è tuttora aperta la discussione generale e che la Commissione potrà esprimere il proprio parere successivamente allo scioglimento della riserva posta in attesa della prescritta intesa in sede di Conferenza unificata. Nessuno chiedendo di intervenire, dispone infine il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 122 (schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [483](#)

Art. 1

1.6 (testo 2)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «comprendente anche» fino alla fine del periodo con le seguenti: «anche in collaborazione con i centri che fanno parte della rete di riferimento europea ERN-EYE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie oculari rare, con particolare riferimento al cheratocono e la distrofia di Fuchs».

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 febbraio.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) illustra lo schema di parere presentato, in qualità di relatore, nella seduta precedente. Specifica in primo luogo che il livello di dettaglio dei contenuti è conseguente alla rilevanza attribuita allo schema di decreto legislativo in esame. Quanto alle osservazioni, si sofferma in primo luogo su quella relativa all'articolo 21, tesa a sollecitare una formulazione adeguata alle esigenze di funzionalità del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA). L'osservazione concernente il successivo articolo 29 riguarda, tra l'altro, la centralità delle funzioni di coordinamento rispetto all'assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti da riconoscere allo SNAA.

L'osservazione concernente gli articoli da 34 a 36 è volta, principalmente, alla garanzia della possibilità di scelta fra servizi alla persona e prestazione monetaria, mentre in riferimento all'articolo 40 viene richiesta una valutazione circa l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al Titolo II, limitato ai soggetti che abbiano compiuto i 70 anni.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) invita a una riflessione sull'opportunità di un'integrazione riguardo alle prestazioni erogate in telemedicina, sia nell'ambito degli interventi di sanità preventiva di cui all'articolo 9, sia nell'ambito del successivo articolo 29.

Sull'osservazione relativa all'articolo 21 auspica un'integrazione concernente il potenziamento dello SNAA tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle attività svolte ai sensi del medesimo articolo. L'osservazione riferita all'articolo 29 dovrebbe essere integrata anche con un'indicazione riguardante la durata della sperimentazione. Sarebbe opportuno, altresì, sollecitare una maggiore semplificazione in ordine alle procedure concernenti il riconoscimento della non autosufficienza, in riferimento all'articolo 34.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) chiede ragguagli in merito alle possibilità di confronto sullo schema di parere presentato dal relatore nella prospettiva di eventuali modifiche al testo.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) ricorda la presentazione di altri due schemi di parere, di segno contrario, da parte di rappresentanti di Gruppi di opposizione. Tale condotta, del tutto legittima, pare limitare le possibilità di confronto intese alla definizione di una proposta di parere largamente condivisa, che pure costituirebbe la soluzione preferibile.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) osserva che la presentazione di schemi di parere da parte delle forze di opposizione è finalizzata in primo luogo a fornire specifici spunti di riflessione.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) fa presente che gli schemi di parere alternativi a quello del relatore sono in particolare contraddistinti dallo sforzo di valorizzare il contributo apportato dai soggetti auditi. Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) specifica a sua volta che gli schemi di parere delle opposizioni sono stati redatti sulla base delle riflessioni offerte dai soggetti interessati, allo scopo di ampliare l'ambito di riflessione della Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) rileva che i tempi di predisposizione degli schemi di parere delle forze di opposizione, presentati prima o contestualmente rispetto a quello del relatore, hanno di fatto ristretto i margini di confronto per l'individuazione di una soluzione condivisa.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime la disponibilità al ritiro dello schema di parere di cui è prima firmataria, in funzione dell'accoglimento da parte del relatore di suoi contenuti qualificanti.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) sottolinea il carattere costruttivo dell'atteggiamento del proprio Gruppo, il quale ha agito con la finalità di fornire un contributo volto ad ampliare l'attenzione della Commissione nei confronti dell'effettivo esercizio della delega legislativa.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) si riserva un'ulteriore valutazione delle diverse proposte presentate ai fini di un'eventuale integrazione del proprio schema di parere.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) auspica che i contributi forniti dal dibattito possano risultare utili ai fini dell'approvazione di un testo condiviso ed esaustivo.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) suggerisce di porre attenzione ai contenuti puntuali degli schemi di parere presentati.

Il presidente [ZAFFINI](#) si riserva di convocare un'ulteriore seduta nella giornata odierna, così da consentire alla Commissione di procedere all'approvazione del parere sull'Atto del Governo in titolo. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Constatata la mancanza di richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) ritiene di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta, permettendo così gli opportuni approfondimenti sui contenuti del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si procederà, articolo per articolo, all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.2, volto alla valorizzazione dell'interdisciplinarietà, e l'emendamento 1.4, con i quali si intende includere il diabetologo fra gli

specialisti responsabili della presa in carico.

Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 1.7, volto a prevedere la menzione puntuale della rete europea ERN-EYE, mentre l'emendamento 1.6 (testo 2) contempla il riferimento a specifiche patologie oculari rare. L'emendamento 1.8 integra il testo in discussione con il riferimento alla telecooperazione sanitaria.

Il successivo emendamento 1.9 è teso a sopprimere l'incongruo riferimento alle strutture sanitarie private a contratto, mentre l'emendamento 1.11 prevede il coinvolgimento delle società scientifiche riconosciute e delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative. Infine, l'emendamento 1.13 è finalizzato all'inserimento delle patologie oculari cronico-degenerative nel Piano nazionale della cronicità.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) richiama i contenuti su cui si è soffermato il senatore Mazzella, in quanto caratterizzanti anche gli emendamenti di cui è firmataria. Pone quindi in evidenza l'emendamento 1.1, volto a integrare il provvedimento con un riferimento specifico alla cataratta.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) illustra quindi l'emendamento 2.1, contenente una specificazione relativa alla presa in carico, e l'emendamento 2.2, il quale menziona l'approccio integrato e interdisciplinare. Prosegue illustrando l'emendamento 2.4, in base al quale sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci di fascia C, qualora inseriti nel piano diagnostico terapeutico-assistenziale e in assenza di valida alternativa terapeutica.

Il successivo emendamento 2.5 concerne le linee guida in materia di teleriabilitazione e di telemonitoraggio visivi.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiama successivamente l'attenzione sulle proposte 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, volti rispettivamente all'inserimento nei LEA delle maculopatie degenerative e al riconoscimento delle stesse come malattie croniche e invalidanti, specificando che entrambe le proposte prevedono le relative coperture.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Successivamente, passando agli emendamenti all'articolo 4, illustra l'emendamento 4.1, concernente l'individuazione dei centri di riferimento, nonché l'emendamento 4.0.1, recante la previsione di piani di azione per la diagnosi tempestiva delle patologie oculari cronico-degenerative.

L'emendamento 4.0.1 è sottoscritto dalla senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), la quale passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 6.1, volto a far sì che le previsioni di cui all'articolo 6 siano riferite alla IAPB Italia, anziché al Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, di cui il medesimo articolo prevede l'istituzione, ai fini di una complessiva maggiore razionalità dell'impiego delle risorse.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene sull'emendamento 6.2, il quale specifica che il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 7.0.1, teso a un aumento delle risorse a disposizione delle finalità del provvedimento.

Tutte le rimanenti proposte emendative sono infine date per illustrate.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti. Specifica che l'unico ordine del giorno presentato potrà essere illustrato nel prosieguo dell'esame, in risposta a una richiesta di delucidazioni del senatore [MAZZELLA](#) (M5S).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 19,30 di oggi, per il seguito e la conclusione dell'esame dell'Atto del Governo n. 121.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 175 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 12 MARZO 2024

175ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Intervengono il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, accompagnato dall'avvocato Alessandro Bugli, ricercatore presso il medesimo Centro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per la procedura informativa all'ordine del giorno, l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della predetta procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute: audizione di rappresentanti del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce l'odierna audizione.

Il professor BRAMBILLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti, il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), la senatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*).

Il professor BRAMBILLA interviene in risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) pone in primo luogo in evidenza l'innovazione significativa apportata dal provvedimento in esame, il quale presenta tuttavia aspetti di criticità, richiamati anche nel corso delle audizioni. Innanzitutto, l'accentramento delle procedure di valutazione in capo all'INPS contrasta con la carenza di personale medico disponibile, così da rendere opportuna una riflessione sulla possibilità di coinvolgimento delle strutture della sanità territoriale.

Sono inoltre gravi le lacune in ordine ai temi dell'inclusione scolastica e dell'inclusione lavorativa, i quali risultano trascurati dallo schema di decreto.

Il provvedimento pone poi interrogativi circa l'effettiva continuità del progetto di vita in seguito a cambiamenti del luogo di residenza. Riguardo la non autosufficienza, appare necessario un coordinamento con le previsioni in materia recate dalla disciplina delegata concernente le politiche a favore della popolazione anziana, la quale è peraltro basata sul criterio anagrafico. Ulteriori perplessità sono relative all'attuazione del progetto di vita nei casi di conclusione negativa del procedimento di adozione dell'accomodamento ragionevole.

Le risorse messe a disposizione della riforma sono peraltro del tutto insufficienti, ponendosi l'esigenza di un superamento delle previsioni volte a garantire la neutralità degli effetti finanziari.

Risulta infine opportuno un chiarimento in merito all'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) formula un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto legislativo in esame. Tuttavia, esprime preoccupazione, innanzitutto, in riferimento alla mancata individuazione di risorse e coperture idonee all'attuazione del disegno di riforma.

Un ulteriore aspetto da chiarire concerne l'individuazione delle strutture deputate alle procedure di valutazione, che potrebbero anche coincidere con le case di comunità.

Il provvedimento non reca inoltre un quadro organico di disposizioni in materia di *caregiver* familiare, lasciando così aperta la possibilità di normative eterogenee nelle diverse regioni.

Il ministro Alessandra LOCATELLI, riservandosi la replica al termine del dibattito, ricorda il principio di garanzia della continuità assistenziale oggetto della richiamata disciplina delegata in materia di politiche a favore della popolazione anziana. Specificato che il Garante per la protezione dei dati personali ha già espresso il proprio parere sullo schema di decreto, fa presente la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del provvedimento in esame, finalizzata all'assunzione di un ampio contingente di personale, funzionale alle procedure di valutazione, affidate a un soggetto unico, ai sensi della disciplina di delega.

Inoltre, l'articolo 26, comma 3, menziona esplicitamente l'apprendimento, la formazione e il lavoro quali contenuti del progetto di vita, mentre la presenza dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche nell'Unità di valutazione multidimensionale è disposta dall'articolo 24.

Le risorse previste per l'attuazione della disciplina delegata sono poi adeguatamente quantificate, anche riguardo gli aumenti della dotazione finanziaria nei prossimi anni. Tuttavia, l'aspetto fondamentale per l'effettiva concretizzazione del complesso delle misure recate risiede nella capacità di integrare i diversi aspetti di cui consta la riforma, a partire dalla semplificazione delle procedure.

Il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) condivide le osservazioni del Ministro per le disabilità e richiama l'attenzione sulla centralità da accordare al sistema scolastico con riguardo alle fasi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il presidente [ZAFFINI](#), specificando che la discussione generale resta aperta, propone di fissare alle ore 14 di domani il termine per presentare eventuali proposte di osservazione ai fini della formulazione dello schema di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che si è già svolta l'illustrazione degli emendamenti. Dà quindi conto del parere sul testo trasmesso dalla 1a Commissione e dei pareri tuttora mancanti.

Fa poi presente che il relatore ha chiesto di disporre del tempo necessario a definire il proprio orientamento sulle proposte emendative presentate.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ragguaglia la Commissione in ordine al parere sul testo base trasmesso dalla 1a Commissione e sui pareri tuttora mancanti delle altre Commissioni consultate.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, dispone il rinvio della discussione congiunta ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#), dopo aver fatto presente che non è ancora disponibile la relazione del Governo sulla proposta di regolamento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Constatato che non ci sono richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) ([COM\(2023\) 738 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricapitola brevemente l'andamento dell'esame, specificando che è disponibile la relazione del Governo sulla proposta di direttiva in esame, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quindi, constatata che non ci sono ulteriori richieste di intervento e dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) si riserva di predisporre uno schema di risoluzione, tenendo conto di

quanto rilevato in sede di discussione generale e degli approfondimenti svolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024**

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,50.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi;
- in particolare, il Capo I (articoli 1-7), reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) reca misure per la competitività; constatato, altresì, che non si ravvisano criticità relativamente ai profili della ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti

rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. Alla richiesta si associa il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge si compone di disposizioni di immediata applicazione, con contenuto specifico e corrispondente al titolo del provvedimento;

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risiedono nell'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché nell'esigenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- con riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, il provvedimento attiene alla materia di potestà legislativa concorrente "tutela della salute", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- l'articolo 3, relativo al piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, e l'articolo 8, riguardante l'educazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione e cura di tali patologie, prevedono forme di accordo e di informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

205ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.0.1. Occorre valutare, acquisendo la quantificazione degli oneri, le proposte 1.26, 1.27 e 1.28.

Per quanto concerne l'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1 e 2.0.2.

Con riferimento all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo all'esame. In ordine agli emendamenti, rileva l'onerosità delle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28, in quanto producono effetti onerosi. Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

sulle proposte [1.2](#), [1.3](#), [1.4](#), [1.5](#), [1.6](#), [1.7](#), [1.8](#), [1.9](#), [1.10](#), [1.11](#), [1.12](#), [1.13](#), [1.14](#), [1.15](#), [1.16](#), [1.17](#), [1.18](#), [1.19](#), [1.20](#), [1.21](#), [1.22](#), [1.23](#), [1.24](#), [1.25](#), [1.26](#), [1.27](#), [1.28](#), [1.29](#), [1.30](#), [1.31](#), [1.32](#), [1.33](#), [1.34](#), [1.35](#), [1.36](#), [1.37](#), [1.38](#), [1.39](#), [1.40](#), [1.41](#), [1.42](#), [1.43](#), [1.44](#), [1.45](#), [1.46](#), [1.0.1](#), [2.1](#), [2.2](#), [2.3](#), [2.4](#), [2.6](#), [2.7](#), [2.8](#), [2.9](#), [2.10](#), [2.0.1](#), [2.0.2](#), [3.1](#), [3.2](#), [3.3](#), [3.4](#), [3.5](#), [3.6](#), [3.7](#), [3.8](#), [3.9](#), [3.10](#), [3.11](#), [3.12](#), [3.13](#), [3.14](#), [3.15](#), [3.16](#), [3.17](#), [3.18](#) e [3.19](#).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che viene approvata.

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, rinviando, per quanto di competenza, agli approfondimenti contenuti nel *dossier* del Servizio del bilancio n. 129.

Alla luce dei rilievi inerenti alle disposizioni contenute nel provvedimento, occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-B) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sul provvedimento.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative.

In particolare è previsto, all'articolo 1, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza con il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. È prevista, inoltre, l'istituzione della rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie oculari cronico degenerative. Viene promossa e sostenuta la ricerca e l'innovazione nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico-degenerative. Sono, infine, promosse campagne e programmi di educazione sanitaria volte a migliorare la conoscenza delle patologie visive causa di cecità e di ipovisione.

All'articolo 2 si prevede che i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico-terapeutico assistenziale personalizzato, indicati come essenziali, siano posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

L'articolo 3 prevede che il Piano nazionale per le patologie cronico-degenerative definisca gli obiettivi generali e specifici di tutela dei relativi livelli essenziali di assistenza, di prevenzione, sorveglianza, diagnosi precoce e cura attraverso la rete delle strutture sanitarie. Il Piano è adottato su proposta del Ministro della salute.

È previsto inoltre, all'articolo 4, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

assicurino i flussi informativi attraverso i centri di riferimento in rete con le strutture sanitarie. Si prevede, all'articolo 5, che venga garantita l'assistenza farmaceutica assicurando l'immediata disponibilità dei farmaci anche nelle more dell'inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in strumenti analoghi.

All'articolo 6 si istituisce, con decreto del Ministro della salute, il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto superiore di sanità oppure presso una sede da individuare tra le varie candidature. Il centro cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle predette patologie oculari.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute assicuri la predisposizione dei corsi di formazione dedicati agli specialisti e alle professioni sanitarie all'interno del programma nazionale per la formazione continua.

Si prevede, inoltre, all'articolo 8, che il Ministero della salute possa promuovere azioni di educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione per la diagnosi e la cura appropriata delle predette malattie anche stipulando convenzioni e collaborazioni con le società scientifiche e le associazioni competenti in materia.

Infine, all'articolo 9, per realizzare le finalità del provvedimento, è previsto che le regioni e le province autonome operino nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ad eccezione degli oneri per il funzionamento e le attività del centro, di cui all'articolo 6, per il quale vengono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con copertura a valere dei fondi speciali di parte corrente relativi all'anno 2023, triennio 2023-2025.

Per quanto di competenza, premesso che andrebbe aggiornata la copertura a valere sui fondi speciali per tener conto che l'anno di riferimento in corso è il 2024 e il triennio il 2024-2026, fa presente che non sussistono le occorrenti risorse per l'anno 2024 sull'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Inoltre, occorre acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, una relazione tecnica che quantifichi le varie disposizioni onerose citate e confermi la possibilità di operare nell'ambito delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano quale fabbisogno sanitario *standard*.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, impegnandosi a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in esame.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo che viene approvato all'unanimità.

(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il Protocollo oggetto di ratifica è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire e implementare la

gestione integrata delle coste, in considerazione della salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse, in ottemperanza della Convenzione di Barcellona. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del Protocollo rappresentano in parte norme di indirizzo, in parte contemplano compiti ed adempimenti già previsti dalla Convenzione di Barcellona o da altri accordi internazionali, ovvero comportano attività già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali previste a legislazione vigente da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, reca ai primi due commi una clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo, concernente strumenti economici, finanziari e fiscali, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, la relazione tecnica asserisce che tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale.

La relazione tecnica, in relazione alla Parte V, afferma altresì che le attività di formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, ivi richiamate, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto, essendo le modalità di attuazione lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, verranno realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.

Deve ritenersi pertanto che il Protocollo in esame, per la Parte Italiana, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento, che viene messa a disposizione dei senatori. La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che i maggiori costi derivanti dal voto su due giorni ammontano ad euro 10.753.806,90, secondo quanto riportato nella tabella riportata nella nota depositata dal Governo. Viene quindi specificato che il maggior onere troverà copertura, essendo un servizio di natura obbligatoria, sugli attuali stanziamenti di bilancio. I capitoli di spesa ove verranno imputati i maggiori oneri concernenti le tornate elettorali del corrente anno sono i seguenti: indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede: 2501/4, 2501/5E, 2522/2; lavoro straordinario: 2501/3, 2501/5E, 2522/2; vitto e generi di conforto: 2685/2. Viene inoltre segnalato che l'accorpamento delle votazioni (europee, regionali e amministrative) rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata;

- in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, viene riportato che, in base ai dati in possesso della Direzione centrale per i servizi elettorali, la percentuale di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che sono andati al ballottaggio al turno ordinario di amministrative ha registrato un progressivo decremento, come evidenziato nel prospetto inserito nella nota depositata dal Governo. Considerato questo trend, in sede di relazione tecnica, è stato ritenuto ragionevole ipotizzare che alle prossime amministrative possa andare al ballottaggio circa il 40 per cento dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a), viene rappresentato che l'ISTAT effettua il

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni adottando un disegno misto che prevede il ricorso a indagini campionarie e archivi amministrativi. La realizzazione delle indagini e l'acquisizione degli archivi sono attività già previste per lo svolgimento annuale delle edizioni del Censimento e rientrano nei limiti di spesa nel finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 205 del 2017. In particolare, l'integrazione degli archivi amministrativi permette all'ISTAT di pervenire al conteggio annuale di popolazione su base individuale, nello stesso momento e per tutti i Comuni d'Italia. Viene pertanto confermato che le operazioni per produrre e trasmettere i dati individuali di sovra e sotto copertura anagrafica (essenziali per la revisione) non comportano oneri di funzionamento aggiuntivi riconducibili alla nuova modalità di restituzione dei dati ai Comuni;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene evidenziato che rientrano tra le attività correnti dell'ISTAT quelle dedicate, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dei risultati del Censimento. I dati relativi ai Censimenti annuali dal 2018 al 2022 sono già pubblicati su tre piattaforme dell'Istituto, specificamente indicate nella nota depositata dal Governo. Viene quindi confermato che anche le attività in oggetto non comportano per l'ISTAT nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento saranno a carico del bilancio dell'Istituto;

- in relazione all'articolo 3, comma 3, viene segnalato che, come evidenziato nella relazione tecnica, il costo aggiuntivo derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori sarà a carico degli enti interessati che, nel determinare l'importo delle indennità, sono tenuti ad assicurare la compatibilità della relativa spesa con gli equilibri di bilancio. Viene inoltre rammentato che, in base all'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onore sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e agli altri amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. Nella relazione tecnica sono indicati gli importi quantificati in favore dei comuni di Urbino, Carrara e Cesena per gli anni 2022, 2023 e 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare in relazione alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana", di cui all'articolo 3, comma 2, può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sarà attuato nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 11. A tale riguardo, chiede conferma che, in caso di eventuale integrazione del suddetto elenco, si possa continuare a fare fronte con le risorse esigue previste all'articolo 11.

Il Governo, poi, ha chiarito che agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul punto occorrerebbe avere una stima degli oneri, seppur contenuti, che graveranno sul bilancio della Presidenza del Consiglio.

Con riguardo all'articolo 9, che prevede la possibilità di affidamento agli insigniti del premio di incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, si prende atto del carattere facoltativo della disposizione, che potrà essere attivata dagli istituti professionali nell'ambito della loro autonomia.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento in relazione al provvedimento, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, atteso che la relazione tecnica evidenzia che l'affidamento degli interventi in esame ad ANAS S.p.A. è finalizzato a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, che appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa le attuali implicazioni finanziarie e le caratteristiche di tali problematiche.

In relazione all'articolo 2, pur prendendo atto che la norma ha carattere ordinamentale, osserva che il comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 fa riferimento ad un intervento per il quale l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 è Commissario straordinario, intervento che la relazione tecnica specifica essere l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, mentre l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 prevede invece due interventi: l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné. Appare opportuno, pertanto, che il Governo chiarisca se il Commissario straordinario dovrà curare solo l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o anche la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in relazione al riconoscimento ad ANAS S.p.A. di oneri di investimento in una misura non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, differente rispetto alla medesima voce di spesa in favore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., prevista in una somma sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, il Governo dovrebbe fornire maggiori chiarimenti in ordine alla possibilità che i quadri economici degli interventi ora affidati ad ANAS S.p.A. rechino una quantificazione degli oneri di investimento tali da riuscire a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS S.p.A.. Appare infatti ragionevole presumere che a legislazione vigente i quadri economici degli interventi in esame siano stati valutati riportando una quota di oneri di investimento determinata sulla base di quanto previsto dalla normativa ovvero sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo.

Occorre prendere atto che le attività amministrative finora svolte dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere di cui all'allegato A, sono coperte ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge n. 228 del 2021. A tale riguardo, è necessario evidenziare che la norma citata prevede un trasferimento in favore della Società, di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3 per cento, relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Posto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo dovrebbe chiarire, in relazione al trasferimento previsto nel 2024, se questo è avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e quindi risulti già finalizzato in favore della Società o debba, invece, essere destinato ad ANAS.

Con riferimento alla copertura finanziaria della spesa in favore di ANAS S.p.A. prevista dal comma 3, a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, occorre rilevare che tali risorse sono state autorizzate in favore di ANAS S.p.A. a

seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale contributo massimo al fine di compensare ANAS. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni. Va osservato che, secondo quanto disposto dal successivo decreto ministeriale, la misura della compensazione è stata fissata in circa 170 milioni di euro, ripartiti in 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 e in circa 20 milioni di euro per l'annualità 2027.

Il Governo, pertanto, dovrebbe fornire chiarimenti su come sono state considerate le restanti risorse residue fino all'annualità 2034, ovvero se le stesse sono ancora finalizzate ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 oppure se sono state scontate nei saldi di finanzia pubblica quali economie. Inoltre dovrebbero essere chiarite le motivazioni per le quali la relazione tecnica afferma che solo le risorse dal 2032 al 2034 risultano disponibili e utilizzabili per finalità di copertura finanziaria.

Appare opportuno inoltre osservare che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che ANAS S.p.A. destina tali risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Considerato che appare ragionevole ritenere che tali interventi saranno effettuati entro il 2026, risulta necessario acquisire chiarimenti, atteso che non appare chiaro come ANAS potrà fare fronte a tali oneri mediante trasferimenti per gli anni 2032, 2033 e 2034, al fine di chiarire il profilo della discrasia temporale tra oneri e copertura, che non risulterebbe conforme alla legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2024, n. 128.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota con i chiarimenti richiesti sul provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 217 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

217ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai profili di quantificazione, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi, con riferimento al metodo di stima del costo di messa in sicurezza delle strade e alla relativa fonte. Anche con riguardo alla realizzazione di elisuperfici, rileva che nella relazione tecnica non sono forniti dati quantitativi.

Per quanto riguarda i profili di copertura, in merito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, osserva che il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che istituisce il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, prevede che il fondo sia ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo in argomento appare quindi destinato a fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, relative alla legislazione vigente di spesa: appare pertanto necessario che il Governo confermi che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non comprometta le finalità, in relazione alle quali è stata determinata la dotazione finanziaria del Fondo.

Quanto agli effetti di impatto sui saldi, pur in assenza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e pur trattandosi di spese in conto capitale, rileva che l'urgenza di provvedere entro il mese di giugno 2024 implica che gli effetti, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, saranno registrati integralmente nel presente esercizio finanziario, al pari di quelli in termini di saldo netto da finanziare. Appare opportuno acquisire, in relazione alle suddette osservazioni, l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 132.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) propone quindi di esprimere un parere non ostativo alla luce degli elementi forniti nella relazione tecnica aggiornata.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo, che viene approvata.

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante

disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione, nel presupposto che non vengano apportate modifiche nel corso dell'esame in Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti, per quanto di competenza, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.5, che sopprime il limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

In relazione all'emendamento 1.13, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura, nonché assicurazioni che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi le finalità a cui le stesse sono preordinate.

Occorre valutare gli effetti finanziari, anche in relazione agli elementi di rigidità che gli stessi potrebbero introdurre, in relazione alle funzioni di spesa del Commissario nella realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, per quanto concerne gli emendamenti 1.1, 1.10 (identico a 1.11 e 1.12), 1.19, 1.28, 1.29, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1 e 1.0.2.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 1.5, in quanto la proposta emendativa relativa alla rimozione del limite di spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2024, per il Commissario straordinario, determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 1.13, in quanto la proposta emendativa comporta nuovi e maggiori oneri per i quali è peraltro necessario acquisire idonea relazione tecnica ai fini della verifica della congruità del finanziamento previsto. Inoltre, esprime parere contrario in quanto le risorse del Fondo sono preordinate ad interventi governativi prioritari.

Esprime altresì il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 1.28, 1.29, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1 e 1.0.2., in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.5, 1.13, 1.28, 1.29, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1 e 1.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

La relatrice [NOCCO](#) (Fdi) illustra gli emendamenti approvati, accantonati nella seduta del 27 febbraio,

nonché gli ulteriori emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 4.0.6 (testo 4) e 4.0.7 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO esprime la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo sulla proposta 1.2, in quanto [alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.](#)

In relazione alle identiche proposte 4.11 e 4.12, non ha osservazioni da formulare, in quanto l'importo degli stanziamenti 2022, 2023 e 2024 non ha mai coperto interamente il maggior onere complessivo che viene sostenuto dai comuni per l'integrale aggiornamento delle indennità di funzione. Ciò ha comportato un riproporzionamento a ribasso del contributo, visto il minor ammontare dello stanziamento rispetto all'onere complessivo. Ad esempio, per l'anno 2024 l'importo occorrente all'integrale copertura del maggior onere sarebbe stato pari ad euro 221.306.452,52 su uno stanziamento di euro 220.000.000. Per il 2025 lo scostamento dovrebbe essere dello stesso ordine di grandezza, ma attualmente non è quantificabile con esattezza perché potrà esservi il passaggio degli enti da una classe demografica ad un'altra a seguito della variazione delle popolazioni. Si fa presente inoltre che il contributo di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 234 del 2021 è erogato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere e non a titolo di copertura integrale e che è frequente il riversamento al tesoro dello stato di una porzione variabile di contributo statale da parte dei comuni per effetto di specifiche fattispecie, in relazione alle quali non si dispone di elementi conoscitivi circa l'ammontare complessivo dei riversamenti.

Esprime il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 22 in ordine alla proposta 1.0.1 (testo 2).

Il parere del Governo è altresì di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 4.0.2, che occorre riformulare in un testo di cui dà lettura.

Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene per evidenziare come, in ordine alla proposta 1.2, già nella precedente seduta erano stati richiesti al rappresentante del Governo elementi in ordine alla quantificazione degli oneri, che il Governo avrebbe dovuto fornire nella seduta odierna. Tale quantificazione si rende necessaria proprio al fine di poter valutare in maniera fondata i profili di copertura finanziaria dell'emendamento, peraltro meritevole di attenzione, in quanto già approvato dalla Commissione di merito. Formula quindi osservazioni critiche in ordine a quanto asserito dal Governo, che avrebbe dovuto invece fornire elementi di stima necessari per poter verificare la relativa capienza del fondo, che risulta, per quanto a conoscenza del Parlamento, ampiamente capiente nella fase attuale.

Il senatore [MISIANI](#) (PD-IDP) interviene in ordine all'emendamento 4.0.2, formulando un ringraziamento anche alla Presidenza della Commissione per aver chiarito un tema di rilevante portata trattato dalla medesima proposta.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per soffermarsi sui contenuti della proposta 4.0.6 (testo 4), che, pur considerato non avente profili finanziari nella relazione svolta dalla relatrice, pone tuttavia all'attenzione un tema meritevole di approfondimento nonché di potenziale della relatrice impatto anche in termini di finanza pubblica. Sottolinea infatti come la proposta interviene sulle cause di inleggibilità con una modifica della normativa di riferimento, che viene tuttavia inserita in un decreto-

legge trattante altra materia, quale le elezioni europee e amministrative. Formula quindi osservazioni critiche circa la scelta di intervenire in materia di ineleggibilità in un provvedimento avente un altro e specifico oggetto, mentre il tema avrebbe meritato un intervento legislativo organico, anche con una rivisitazione del testo unico degli enti locali, da ponderare e da affrontare appunto organicamente. Sottolinea come sarebbe necessaria un'analisi più approfondita inoltre sugli impatti finanziari della proposta emendativa approvata dalla Commissione di merito, che perviene a modificare i profili della ineleggibilità in una fase di attivazione già avvenuta del percorso elettorale, perciò ponendo un rischio di possibili contenziosi in termini di oneri di finanza pubblica. Dopo aver ricordato il mutato ruolo delle Regioni alla luce del riformato Titolo V della Costituzione, richiamando in particolare la funzione gestionale e non più strettamente amministrativa in gran parte assunta dalle Regioni stesse, sottolinea le criticità della formulazione letterale dell'emendamento 4.0.6 (testo 4) all'esame. Formula quindi a nome del Gruppo del Partito democratico una posizione fortemente critica su tale proposta che, oltre ai richiamati rischi di contenzioso, integra una diminuzione del ruolo stesso del Parlamento, che ancora una volta assume interventi normativi non organici sul piano della qualità della legislazione.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), nell'associarsi alla considerazioni svolte al senatore Manca in ordine ai possibili oneri e alla prevedibilità del contenzioso, in riferimento alla proposta 4.0.6 (testo 4) richiama casi specifici già verificatisi in materia di contenzioso elettorale, sottolineando la presenza di soggetti controinteressati, in fattispecie del genere, che prefigurano l'alto rischio di ricorsi e il concretarsi di casi di *litigation*.

La sottosegretaria SAVINO, in ordine alla richiesta formulata dalla senatrice Pirro sull'emendamento 1.2, ribadisce il parere contrario dal Governo in quanto alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) formula osservazioni critiche sugli elementi addotti dal Governo, che non costituiscono una risposta in senso pieno e anzi prefigurano una situazione di grave carenza e lacune informative da parte dell'Esecutivo rispetto ad una richiesta espressa formulata in sede di Commissione parlamentare bilancio. In particolare sottolinea come elementi specifici di quantificazione fossero stati espressamente richiesti nella precedente seduta la scorsa settimana, mentre a tale distanza di tempo il Governo non fa che ribadire l'assenza di capienza del fondo, senza fornire alcuna risposta in ordine alla stima degli oneri previsti, elemento quest'ultimo necessario per verificare la capienza suddetta. Formula quindi una posizione assai critica in ordine al ricorso strumentale da parte del Governo al parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che vengano forniti dall'Esecutivo i necessari dati.

La sottosegretaria SAVINO sottolinea come il Governo abbia comunque fornito una risposta, inerente alla mancanza di capienza del fondo, per cui non si può affermare che vi sia un'assenza di risposta da parte del Governo.

Dopo un intervento della senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), volto a ribadire come questa posizione costituisca una non risposta da parte del Governo, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per associarsi alle osservazioni critiche formulate dalla senatrice Pirro. In particolare evidenzia che, fermo restando un parere di contrarietà politica sulle proposte emendative, risulta tuttavia necessario che l'Esecutivo fornisca adeguate ragioni e motivazioni laddove venga invocato l'articolo 81 della Costituzione. Tale elemento non appare rispettato nel caso di specie.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene quindi per sottolineare in via conclusiva come il Governo, con riferimento alla proposta 1.2, abbia argomentato la propria risposta senza tuttavia rispondere nella sostanza al quesito inerente la stima e la quantificazione degli oneri. Ribadisce quindi che tale dato di quantificazione risulta necessario per la verifica circa la sussistenza o meno della copertura.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per sottolineare come il Governo non abbia risposto alla

propria richiesta di approfondimento in ordine alla proposta 4.0.6 (testo 4). Evidenzia come intende far rimanere agli atti che tale proposta emendativa andrà monitorata, in quanto sin da ora si prefigurano possibili oneri dovuti a contenzioso, ai quali il Governo non sta prestando la dovuta attenzione per i profili di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.2.

Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso «Art.1-bis.», del comma 22 con il seguente: "22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

Sull'emendamento 4.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nel testo seguente:

"Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città, da adottare entro sessanta giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, agli amministratori dei consigli circoscrizionali.»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12, 4.0.6 (testo 4) e 4.0.7 (testo 2).".

La Commissione approva.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento, di cui sollecita la presentazione.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 221 (ant.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame e sospensione degli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, con riferimento all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.100 [già 1.8 (testo 2)]. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.101 (già 1.9). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.102 [già 1.10 (testo 2)]. Occorre avere conferma che l'emendamento 1.0.4 non determini costi aggiuntivi connessi all'istituzione del Tavolo di confronto permanente.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 2.13 (testo 2).

In relazione all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, e 3.6. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.9. Determina maggiori oneri la proposta 3.100.

Con riferimento all'articolo 3-bis, comportano maggiori oneri le proposte 3-bis.0.100 (già 3.0.2) e 3-bis.0.101 (già 3.0.3). Occorre la quantificazione per le identiche proposte 3-bis.0.103 (già 3.0.8) e 3-bis.0.104 (già 3.0.9). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza contenuta nell'emendamento 3-bis.0.105 (già 3.0.10). Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per la proposta 3-bis.0.106 (già 3.0.11).

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri l'emendamento 4.1.

Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.100. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.7. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la proposta 4.0.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo sul testo.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta, risultando tuttora in corso la relativa istruttoria.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere con l'espressione del parere sul testo, in attesa che sia compiuta l'istruttoria da parte del Governo sui relativi emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti nonché il prospetto riepilogativo sugli effetti finanziari, che vengono messi a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia stata completata l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire le risposte in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta alle richieste formulate sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO assicura che solleciterà gli uffici a completare l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere momentaneamente la seduta, risultando in corso l'istruttoria da parte del Governo sugli emendamenti relativi all'A.S. 1014-A trasmessi dall'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 1.100 (già 1.8 (testo 2)), esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta comporta maggiori oneri.

In relazione all'emendamento 1.101 (già 1.9), esprime l'avviso contrario del Governo, dal momento che in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata è ritenuta inadeguata in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.102 [già 1.10 (testo 2)] e 1.0.4, esprime l'avviso contrario del

Governo in quanto le proposte comportano maggiori oneri.

In relazione all'emendamento 2.13 (testo 2), si pronuncia in senso contrario in quanto, in assenza di idonea relazione tecnica, non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata appare inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.100, *-bis.0.100* (già 3.0.2) e *3-bis.0.101* (già 3.0.3), *3-bis.0.103* (già 3.0.8) e *3-bis.0.104* (già 3.0.9), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte comportano maggiori oneri.

In relazione alla proposta *3-bis.0.105* (già 3.0.10), formula una valutazione di contrarietà, dal momento che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Per quanto concerne la proposta *3-bis.0.106* (già 3.0.11), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata è ritenuta inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

In relazione all'emendamento 4.1, manifesta un avviso contrario in quanto la proposta comporta maggiori oneri.

Per quanto concerne la proposta 4.100, formula una valutazione di nulla osta all'ulteriore corso, evidenziando che gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della norma, pari complessivamente a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, sono stati quantificati sulla base delle vigenti retribuzioni *pro capite*: al riguardo, si riporta alla tabella recante le quantificazioni, messa a disposizione della Commissione. Per quanto concerne la copertura individuata, aggiunge che il Fondo presenta la relativa capienza.

In relazione agli emendamenti 4.0.1 e 4.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo, dal momento che in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata risulta inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne la proposta 4.0.3, si pronuncia in senso contrario, in quanto la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 [già 1.8 (testo 2)], 1.101 (già 1.9), 1.102 [già 1.10 (testo 2)], 1.0.4, 2.13 (testo 2), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.100, *3-bis.0.100* (già 3.0.2), *3-bis.0.101* (già 3.0.3), *3-bis.0.103* (già 3.0.8), *3-bis.0.104* (già 3.0.9), *3-bis.0.105* (già 3.0.10), *3-bis.0.106* (già 3.0.11), 4.1, 4.0.1, 4.0.3 e 4.0.7. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti".

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del Governo, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DELLA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, congiuntamente all'omologa Commissione della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

La Commissione prende atto.

La senatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) dà conto del programma dell'indagine conoscitiva, pubblicato in allegato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, avverte che l'odierna seduta pomeridiana, nonché la seduta già convocata per domani, giovedì 21 marzo 2024, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 122

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo](#) e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 5, comma 3, viene rappresentato che l'aggiornamento delle tabelle con l'introduzione di nuovi criteri di valutazione consentirà alle Commissioni di poter valutare la condizione di disabilità disponendo di esami di laboratorio e strumentali più sensibili e specifici, evitando che, a fronte della sola patologia diagnosticata, si presuma necessariamente una perdita delle capacità lavorative generiche in una data percentuale, ricollegando automaticamente tutti i vari benefici. Al tempo stesso l'aggiornamento del decreto ministeriale 5 febbraio 1992 porterà ad una più mirata individuazione della condizione di invalidità civile dei minori, la previsione di cui all'articolo 5 non determina pertanto un ampliamento della platea dei beneficiari, ma un'analisi meglio mirata;
- in relazione all'articolo 7, viene osservato che l'applicazione della disposizione sull'efficacia provvisoria anticipata è circoscritta alle persone con patologie determinanti gravi compromissioni funzionali per le quali un eventuale esito negativo della valutazione di base appare altamente improbabile. Nel dettaglio, viene poi rappresentato che nella fase di emanazione del decreto attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 7 sarà posta particolare attenzione alla tipologia di prestazione e alla loro ripetibilità. Sarà consentita l'erogazione anticipata delle prestazioni ripetibili, in forma specifica o per equivalente, per le quali l'esperimento dell'azione e il relativo esito non presentano elevati margini di incertezza. Si evidenzia, in conclusione, che le prestazioni erogabili saranno individuate dal citato decreto attuativo, in modo tale da evitare effetti finanziari negativi;
- per quanto riguarda l'articolo 8, comma 2, viene precisato che non è prevista in capo all'INPS alcuna attività di tipo valutativo circa i certificati di formazione dei medici autorizzati alla trasmissione del certificato introduttivo. La stessa norma, infatti, chiarisce che l'INPS si limita ad "acquisire" la documentazione attestante l'avvenuta formazione. Il possesso di tale documentazione, in automatico e senza nessuna attività valutativa da parte dell'Inps, abilita il medico alla trasmissione. Ciò premesso, conviene valutare l'opportunità di esplicitare, relativamente all'articolo 8, comma 2, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- relativamente all'articolo 9, con riferimento al rinvio al decreto-legge n. 98 del 2011, viene riportato

che la facoltà di stipulare convenzioni per affidare l'accertamento dell'invalidità civile all'INPS è stata utilizzata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Sicilia. Con riferimento alle discordanze rilevate nelle entità di personale necessario all'INPS, in via preliminare, viene precisato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, quale sottosezione del PIAO per il medesimo triennio, risulta approvato con Determina commissariale n. 5 del 31/01/2024 e non con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14/2024.

In merito alla stima dei risparmi derivanti dal passaggio della doppia fase di accertamento al procedimento unitario gestito da INPS, viene rilevato che si tratta di stime riguardanti risorse afferenti al Fondo del Servizio Sanitario Nazionale, oggetto di ripartizione regionale, che non rientrano, almeno non direttamente, nel perimetro delle risorse dell'Istituto.

Per quanto riguarda la stima del 35 per cento di personale medico da destinare agli accertamenti sanitari di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti, viene rappresentato che la stessa è stata condotta sulla base delle attività istituzionali che vedono il personale impegnato nelle funzioni sanitarie dell'Istituto, per il 30 per cento nell'esercizio di funzioni collegate alla tutela previdenziale, mentre per il 70 per cento per l'accertamento dell'invalidità. Le percentuali richiamate dalla relazione tecnica ai numeri 6) e 7), rispettivamente del 30 e del 70 per cento, sono state ricavate tenendo conto dell'espletamento delle funzioni sanitarie come rilevate dal Coordinamento Generale Medico Legale e dalla Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione dell'Istituto.

Considerato che il numero delle domande relative agli anziani non autosufficienti è pari al 50 per cento, la percentuale finale per gli accertamenti di invalidità del decreto in esame è pari al 35 per cento. Con riferimento al personale sanitario e amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base, la stima rispettivamente del 20 e del 13 per cento è stata effettuata sulla base delle attività di supporto alla Commissione che dovranno essere svolte da tale personale.

In relazione al calcolo delle unità di personale, per quanto riguarda il numero delle 493 unità di personale medico attualmente disponibile, si tratta del risultato del ragionamento appena esposto: considerato che il numero complessivo di medici a disposizione dell'Istituto è stato stimato pari a 1410, il 70 per cento del personale destinato all'accertamento dell'invalidità sarà pari a 987; di questi, il 50 per cento, ovvero 493 unità, sarà destinato all'accertamento dell'invalidità che non riguardano gli anziani non autosufficienti. Con riferimento al numero di 781 unità richiamato nella relazione tecnica, esso è pari al 50 per cento del personale medico necessario all'espletamento delle nuove funzioni di accertamento unico, tenendo conto che il numero di 1.562 unità considera la presenza di 2 medici INPS in Commissione. Quanto al dato di partenza delle 728 unità di personale medico dipendente a 36 ore, esso è ricavato dalla voce afferente al fabbisogno sostenibile del PIAO 2023-2025, come confermato dal PIAO 2024-2026.

Per quanto riguarda il numero delle unità di personale sanitario (173) e amministrativo (61) attualmente disponibile, il ragionamento è lo stesso seguito per il personale medico: alle 496 unità di personale sanitario e alle 174 unità di personale tecnico previste nel fabbisogno sostenibile, sono state applicate le percentuali del 70 per cento e, successivamente, del 50 per cento.

In merito all'esigenza di apportare la modifica prospettata dal Servizio di Bilancio circa l'indicazione del contingente massimo di personale da reclutare, si fa presente che tale esigenza non sussiste poiché la spesa relativa all'assunzione del personale di cui trattasi è quantificata in modo puntuale e non entro un limite massimo.

Riguardo alla segnalata incompatibilità temporale tra la decorrenza dell'attuazione della norma in parola (01/01/2025) e la decorrenza delle immissioni in ruolo del primo scaglione, nel far comunque presente che la copertura finanziaria degli oneri assunzionali è prevista già a decorrere dal mese di novembre 2024, al fine di poter procedere all'avvio della fase di sperimentazione, non si hanno comunque osservazioni da formulare circa un'eventuale modifica dell'articolo 38, comma 2, nel senso prospettato dal Servizio Bilancio nelle considerazioni relative al medesimo articolo 38.

In ordine al criterio di calcolo per la quantificazione della tredicesima mensilità sul trattamento economico accessorio, viene fatto presente che la stima del trattamento accessorio è stata effettuata

- quale valore medio annuo sulla base dei dati desunti dai Fondi per il trattamento accessorio e le unità destinatarie degli stessi, con riferimento all'ultima annualità disponibile;
- con riferimento agli articoli 11 e 12, preliminarmente, viene rappresentato che le classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sono atti direttamente vincolanti per gli Stati, in base agli articoli 21, lettera *b*), e 22 della Costituzione dell'OMS. Le deliberazioni dell'Assemblea generale dell'OMS elencate all'articolo 21 della sua Costituzione sono direttamente vincolanti per gli Stati membri, a meno che non si sia notificata una riserva. Il decreto legislativo, pertanto, non adotta e non recepisce la nuova versione della classificazione internazionale ICD (malattie, incidenti, cause di morte) ma si limita semplicemente a fare riferimento ad essa e non potrebbe fare diversamente, tenuto conto del suo carattere vincolante;
 - in relazione all'articolo 16, viene rappresentato che la disposizione limita a prevedere l'interoperabilità di banche dati già esistenti, afferenti dati che attualmente sono già comunicati all'Istituto, in un'ottica di semplificazione del procedimento e per l'attuazione di quanto disposto dalla legge delega e degli obiettivi PNRR. Si tratta, dunque, di attività che l'INPS è in grado di garantire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - relativamente all'articolo 17, viene fatto presente che l'articolo interviene al fine di garantire una condizione di uguaglianza alle persone con disabilità, ai sensi di quanto già previsto dall'ordinamento vigente. Pertanto, la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, anche per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 104 del 1992, che prevede che l'accomodamento ragionevole deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili. Circa le verifiche poste in capo al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, si fa presente che, attenendo ai profili di eventuale discriminazione dei disabili, le stesse rientrano nei compiti istituzionalmente demandati al medesimo Garante dal decreto legislativo che lo istituisce;
 - in relazione all'articolo 28, viene rappresentato che, considerato che la legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, commi 210-212), nell'istituire il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha soppresso il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, le cui risorse concorrono alla realizzazione del budget di progetto ai sensi dell'articolo 28 dello schema di decreto in esame, risulta necessario riformulare il comma 4;
 - in relazione all'articolo 32, viene segnalato che l'esigenza della formazione si avverta principalmente nella fase iniziale e di messa a terra della riforma. Inoltre, il materiale formativo (video, testi, piattaforme etc.) rimarrà nella disponibilità delle amministrazioni interessate e potrà essere da questo riutilizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - per quanto riguarda l'articolo 34, viene assicurato che l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità non pregiudica le attività o i programmi già avviati a legislazione vigente;
 - in relazione all'articolo 38, viene condivisa l'osservazione del Servizio del bilancio di prevedere l'applicazione dal 30 giugno 2024 delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, al fine di eliminare la discrasia temporale evidenziata nel dossier che impedirebbe l'utilizzo delle risorse stanziata già dall'esercizio finanziario 2024. Relativamente all'articolo 33, comma 1, viene reputato preferibile conservare l'attuale differimento di efficacia della relativa disposizione al 1° gennaio 2025, tenuto conto che la sperimentazione avrà inizio dalla medesima data ora indicata e che l'articolo 9, comma 7, che stanziava le occorrenti risorse per realizzare la predetta sperimentazione, sarà presumibilmente già collocato tra le disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024. Relativamente all'articolo 33, comma 5, viene rimessa alla valutazione della Commissione l'opportunità di evidenziarne la natura di disposizione transitoria nell'ambito del comma 2 dell'articolo 38; acquisito il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:
 - all'articolo 8, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "L'INPS provvede alle attività di cui

al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- all'articolo 28, comma 4, le parole: "dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205" siano sostituite dalle seguenti: "dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

- all'articolo 38, il comma 2, dopo le parole: "articoli 6, comma 9,", siano inserite le seguenti: "9, commi 6 e 7,".

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DELLA *GOVERNANCE* ECONOMICA EUROPEA

Il pacchetto delle proposte legislative di riforma della *governance* economica dell'Unione europea, presentato dalla Commissione il 26 aprile 2023, sul quale è stato raggiunto un accordo in sede di trilogio tra le istituzioni dell'Unione europea, prevede una profonda ridefinizione delle regole che presiedono al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea adottate nel 2011 nell'ambito del cosiddetto *Six Pack*, con una riscrittura che interessa la disciplina del Semestre europeo, del braccio preventivo e del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, nonché la normativa relativa ai cosiddetti quadri nazionali di bilancio.

In considerazione dell'ampiezza dell'intervento di riforma, le Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno quindi convenuto sull'opportunità di svolgere congiuntamente un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio in ambito nazionale, alla luce del nuovo assetto della *governance* economica stabilito a livello europeo, al fine di valutare i possibili interventi normativi da adottare per adeguare la normativa interna al nuovo contesto regolatorio.

Dal punto di vista della programmazione economica e di bilancio a livello nazionale, assume particolare rilievo la circostanza che, nell'ambito della riforma della *governance* europea, il principale obiettivo da perseguire è identificato nella sostenibilità del debito pubblico, superando in questo modo la centralità della previsione di un obiettivo di medio termine e di un percorso di avvicinamento a tale obiettivo, che costituivano invece l'architrave della disciplina contenuta tanto nella disciplina unionale quanto nella normativa nazionale.

Il nuovo sistema di regole proposto per il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri è, invece, incentrato sulla definizione di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, che hanno una durata pari a 4 o 5 anni, in relazione alla durata ordinaria della legislatura nazionale, e che sostituiscono i documenti di programmazione precedentemente previsti dalla normativa europea (i programmi di stabilità e i programmi nazionali di riforma), definendo i contenuti delle politiche di bilancio, delle riforme e degli investimenti che gli Stati membri si prefiggono di realizzare nell'orizzonte temporale di riferimento. Tali piani individuano una traiettoria di bilancio nazionale definita in termini di spesa primaria netta, che costituirà, secondo quanto previsto dalle proposte di riforma, il principale indicatore operativo di riferimento anche ai fini della successiva attività di sorveglianza svolta a livello europeo.

Per quanto attiene al perimetro del prospettato intervento di riforma, sembra in primo luogo opportuno valutare se le nuove regole previste a livello europeo possano coesistere con la vigente disciplina costituzionale, anche considerando i margini di flessibilità consentiti dall'attuale formulazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Sembra, in ogni caso, rendersi necessario un intervento di revisione della disciplina nazionale in materia di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio contenuta tanto nella legge "rinforzata" che reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive modificazioni), quanto nella legge di

contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni). Al riguardo, appaiono senz'altro meritevoli di attenzione le prime valutazioni formulate dal Governo, che, nell'ambito della relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012 con riferimento alle proposte di riforma della *governance* economica avanzate dalla Commissione europea, ha fornito alcune prime indicazioni rispetto alle norme che potrebbero essere oggetto di modifica. Quanto ai contenuti da approfondire nell'ambito dell'indagine, la riforma della *governance* economica sollecita una riflessione sulla disciplina di tutte le diverse fasi della programmazione finanziaria e di bilancio previste nell'ordinamento interno, anche con riferimento alla costruzione del bilancio e alla sua esecuzione.

In primo luogo, si pone l'esigenza di valutare l'impatto della riforma sugli strumenti di carattere programmatico, a partire dal Documento di economia e finanza e dalla relativa Nota di aggiornamento, al fine di allineare il percorso di programmazione ai tempi e ai contenuti del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, previsto nell'ambito della riforma della *governance* economica europea. Quest'ultimo documento, come si è detto, incorporerà i preesistenti programma di stabilità e programma nazionale di riforma, i cui schemi costituiscono, rispettivamente, la prima e la terza sezione del Documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

In tale contesto, occorrerà altresì valutare le modalità con le quali il Parlamento potrà esaminare gli investimenti e le riforme che potranno essere proposti al fine di estendere, fino a ulteriori tre anni, il periodo di aggiustamento previsto dal piano strutturale nazionale di bilancio.

Analogamente, dovranno valutarsi i profili connessi all'orizzonte pluriennale di durata dei piani e alla disciplina relativa alla loro possibile revisione, considerando che nel corso del periodo di attuazione dei piani stessi si prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi compiuti nella loro attuazione.

Dovranno essere altresì approfondite le modalità di definizione in sede parlamentare degli obiettivi programmatici ai fini del loro successivo recepimento nel disegno di legge di bilancio, alla luce del superamento del riferimento all'obiettivo di medio termine e al percorso di avvicinamento a tale obiettivo.

Si dovrà, quindi, verificare se e in che misura tali aspetti siano suscettibili di riflettersi sull'articolazione del ciclo di programmazione economica e finanziaria nazionale e sulla tempistica di approvazione dei diversi documenti. Nell'ambito dell'indagine si potrebbe altresì valutare se sussistano le condizioni per affrontare le tematiche connesse alla garanzia di tempi adeguati per l'esame parlamentare della manovra annuale di bilancio, riprendendo, in un nuovo contesto, le riflessioni già avviate nella scorsa legislatura con la proposta di legge C. 3437 (A.S. 2609), sottoscritta da tutti i capigruppo della Commissione bilancio e successivamente approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Su un piano più generale, andranno inoltre approfonditi i profili relativi all'impatto della nuova disciplina sul coordinamento della finanza della pubblica, anche al fine di verificare quali interventi possano essere adottati con riferimento alla finanza degli enti territoriali, al fine di contemperare la salvaguardia della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente garantita, con il perseguimento di risultati misurati in termini di spesa primaria netta delle pubbliche amministrazioni. In questo ambito, sarà necessario approfondire le modalità di definizione della nuova disciplina volta al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che precludono allo Stato la possibilità di limitare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte degli enti territoriali.

Per altro verso, con riferimento alla gestione del bilancio e delle decisioni di spesa di carattere legislativo, dovranno approfondirsi le implicazioni connesse all'esclusione dall'aggregato della spesa primaria netta, soggetta a sorveglianza in sede europea, delle spese finanziate con misure discrezionali dal lato delle entrate. In particolare, sembra opportuno individuare in modo dettagliato quali voci possano rientrare tra tali entrate, anche con riferimento agli enti territoriali e alle pubbliche amministrazioni dotate di bilancio autonomo, e definire le loro modalità di misurazione, tanto ai fini

della costruzione delle manovre di finanza pubblica quanto ai fini dell'applicazione delle regole relative alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.

Meritano, infine, di essere oggetto di specifico approfondimento le tematiche connesse al controllo in corso di esercizio e alla verifica a consuntivo degli andamenti di finanza pubblica, con riferimento anche alla valorizzazione della funzione di controllo sulla finanza pubblica affidata alle Camere. In questo ambito, dovranno altresì valutarsi le implicazioni della riforma, con particolare riferimento alla revisione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti dei quadri nazionali di bilancio, sulle funzioni affidate all'Ufficio parlamentare di bilancio.

Da ultimo, in occasione dell'esame delle possibili revisioni della normativa concernente le procedure di programmazione economica e di bilancio direttamente connesse alla riforma della *governance* europea potrebbero valutarsi eventuali ulteriori modifiche e integrazioni da apportare alla vigente disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, anche al fine di affrontare criticità e aspetti problematici, non direttamente collegabili al processo di riforma in atto, emersi in sede di applicazione della legge n. 196 del 2009.

In tale contesto, potranno essere altresì oggetto di specifica analisi le tematiche connesse alla riforma del quadro di revisione della spesa pubblica, al completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale e alla realizzazione di un sistema di contabilità unico per il settore pubblico basato sul principio *accrual*, già considerate nell'ambito dei progetti di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, saranno auditi i seguenti soggetti: Ministro dell'economia e delle finanze; rappresentanti dei Dipartimenti del Tesoro e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; rappresentanti della Corte dei conti; Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio; rappresentanti della Banca d'Italia; rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome; rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI) e qualificati esperti in materia di contabilità e finanza pubblica. L'indagine conoscitiva si concluderà entro il mese di maggio 2024.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.